

§ 4.6.27 - L.R. 4 settembre 2001, n. 31.

**Ulteriori modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 (individuazione dell'itinerario escursionistico denominato "Alta via dei Monti Liguri" e disciplina delle relative attrezzature) già modificata dalla Legge regionale 1 marzo 1996, n. 11 .**

(Bollettino Ufficiale n. 9, del 05/09/2001 )

*Art. 1. (Modifiche di norme).*

1. (1.)
2. (2.)
3. (3.)
4. (4.)
5. (5.)

*Art. 2. (Norma transitoria).*

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana disposizioni per disciplinare l'attività di sparo sull'AVML, con particolare attenzione ai posti tappa di cui all'Allegato 1 della l.r. 5/1993.

*Art. 3. (Abrogazione di norme).*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) la lettera h) del comma 1 dell' articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 (individuazione dell'itinerario escursionistico denominato "Alta Via dei Monti Liguri" e disciplina delle relative attrezzature);
  - b) il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 5/1993;
  - c) il comma 2 dell' articolo 47 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

---

#### **Note**

- (1) Sostituisce la lettera b) nell' art. 2 comma 1 della L.R. 25 gennaio 1993, n. 5 .
- (2) Sostituisce il comma 3 dell' art. 3 della L.R. 25 gennaio 1993, n. 5 .
- (3) Sostituisce il comma 2 dell' art. 6 della L.R. 25 gennaio 1993, n. 5 .
- (4) Sostituisce il comma 2 dell' art. 10 della L.R. 25 gennaio 1993, n. 5 .
- (5) Aggiunge i commi 2) e 3) all' art. 10 bis della L.R. 25 gennaio 1993, n. 5 .